

74

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza n. 1730 del 15.12.05, la Corte d'Appello di Bari dichiarava la nullità della sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Lucera in data 14.5.04, registrata al n. 60/04, ed appellata dagli odierni imputati, disponendo la trasmissione degli atti al primo giudice per la celebrazione del nuovo giudizio.

Con decreto n. 114/05, il Presidente del Tribunale, preso atto dell'avvenuta trasmissione degli atti da parte del giudice d'appello, fissava nuova udienza dibattimentale per il giorno 15.12.06.

A tale udienza, i difensori degli imputati dichiaravano di aderire all'astensione proclamata dall'organismo unitario dell'Avvocatura Italiana, ed il Giudice fissava nuova udienza per il giorno 2.3.07, disponendo la sospensione dei termini prescrizionali ai sensi dell'art. 159 c.p.p., come novellato dall'art.6, comma 3, L. 251/05.

All'udienza del 2.3.07, tutte le parti richiedevano una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ed il Giudice emetteva la sentenza di cui al dispositivo.

La richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 129 c.p.p. è fondata, e pertanto deve emettersi pronuncia di non doversi procedere nei confronti dei tre imputati, in ordine a tutti i reati loro rispettivamente ascritti, essendo gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

Ed infatti, pur tenendo conto di tutti i periodi di interruzione del decorso della prescrizione, sia durante il precedente giudizio celebratosi dinanzi a questo tribunale, che a quello tenutosi in Corte d'Appello (e specificatamente, per 32 giorni decorrenti dal 10.4.03, per 25 giorni decorrenti dal 16.6.03, per 45 giorni decorrenti dall'11.7.03, per 14 giorni decorrenti dal 13.10.03, per 7 giorni decorrenti dal 19.4.04, per 7 giorni decorrenti dal 3.5.04, e – per il grado d'appello – per 71 giorni decorrenti dal 4.10.05, e dunque per un totale di 201 giorni), per tutti i reati risulta ormai spirato il termine massimo di prescrizione.

Procedendo al computo del suddetto termine in relazione ai singoli capi di imputazione, e determinato lo stesso in anni sei per i capi sub a), c), e), f), g), h), n), ed in anni quattro e mesi sei per i restanti capi, i singoli reati risultano prescritti alle seguenti date: capi a)

8

e c) al 24.9.04, capo b) e d) al 6.3.04, capo e) al 22.7.04, capo f) al 20.01.05, capo g) al 24.2.05, capo h) al 17.3.05, capo i) al 9.9.03, capo l) al 24.11.03, capo m) al 29.12.03, capo n) al 16.12.04, capo o) al 17.11.03, capo p) al 5.1.04, capo q) al 5.1.04.

Per tali motivi, va emessa sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p., essendo tutti i reati ormai estinti per intervenuta prescrizione, con conseguente restituzione all'avente diritto di quanto ancora in sequestro.

Tuttavia, alla luce della natura delle condotte contestate agli imputati, e della normativa di riferimento, è opportuno, a parere di questo Giudice, disporre la trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa (Comune, Provincia e Regione territorialmente competenti) per i provvedimenti di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, di cui all'art. 17 D.Lgs. 22/97.

p.q.m.

Visto l'art. 129 c.p.p.,

dichiara di non doversi procedere nei confronti di DE MUNARI GIUSEPPE, FANTINI FRANCESCO PAOLO, FANTINI FABRIZIO, in ordine a tutti i reati loro rispettivamente ascritti, essendo gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

Ordina la restituzione all'avente diritto di quanto ancora in sequestro.

Dispone la trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa per i provvedimenti di cui all'art. 17 D Lgs. 22/97.

Motivi in giorni 90.

Lucera, 2 marzo 2007

Il Giudice

(dott. Stefano Celentano)

PER COPIA CONFEZIONE

27-4-2007

32
Lucera

